



Decreto n° 040 / Pres.

Trieste, 10 marzo 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELL'ALLEGATO 2 (NORME DI TUTELA DEL BIOTOPO NATURALE REGIONALE RISORGIVE DI CODROIPO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1996, N. 42), PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 156/PRES./2007.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 10/03/2020

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 10/03/2020

DANIELA IURI

in data 10/03/2020

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati e le eventuali modalità di gestione dei biotopi;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 2007 n. 0156/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 18 maggio 2007, individua il biotopo naturale denominato "Risorgive di Codroipo" in Comune di Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, ed approva la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del decreto stesso;

Preso atto che con nota del 4 settembre 2019 prot. n. 62243 e con nota di integrazioni del 5 novembre 2019 prot. n. 76326 il Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale (CAFC) ha chiesto al Servizio competente in materia di biodiversità il parere riguardo al progetto relativo alla manutenzione straordinaria della condotta fognaria esistente (del 1984), che risulta danneggiata a causa della intromissione da parte degli apparati radicali degli alberi ed arbusti ivi presenti;

Considerato che nel corso dell'esame istruttorio è emerso che un tratto di circa 330 metri della rete fognaria oggetto di manutenzione ricadrebbe all'interno o in adiacenza del Biotopo naturale "Risorgive di Codroipo";

Visto l'articolo 8 delle norme di tutela di detto biotopo, di cui all'allegato 2 del proprio decreto del 28 maggio 2007 n. 0156/Pres., che prevede che "fatte salve le attività di cui all'art. 4 (attività agricola), sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno", e il successivo articolo 17 che non prevede deroghe per l'attività in progetto;

Valutate le soluzioni alternative proposte, al fine di evitare il coinvolgimento dell'area interessata dal biotopo e la ZSC, ma ritenute non tecnicamente percorribili;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere alla modifica dell'allegato 2 (Norme di tutela del biotopo naturale regionale Risorgive di Codroipo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42) del proprio decreto del 28 maggio 2007 n. 0156/Pres. ed in particolare di integrare l'articolo 8 dello stesso, prevedendo una deroga ai divieti ivi previsti, oltre che per l'attività agricola di cui all'articolo 4, anche per "gli interventi sulle aree interessate da infrastrutture preesistenti", come proposto dal Comitato tecnico scientifico (CTS) nella seduta del 4/12/19;

Preso atto del verbale della seduta del 4 dicembre 2019 del CTS per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996;

Considerato in particolare che il CTS in suddetta sede:

a) ha espresso parere favorevole all'esecuzione di quanto proposto dal CAFC e per consentire l'intervento all'interno del biotopo ha suggerito di modificare l'articolo 8 delle norme di tutela come di seguito indicato: "fatte salve le attività di cui all'art. 4 (attività agricola) e gli interventi sulle aree interessate da infrastrutture preesistenti, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno";

b) ha richiesto di rimuovere il tratto di tubazione da dismettere interno al biotopo per ovviare al problema del rilascio di materiale plastico internamente all'area protetta;

Dato atto che per apportare la modifica alla norma del Biotopo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, è stato richiesto il parere del Comune competente;

Preso atto che con la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 29 gennaio 2020 il Comune di Codroipo ha espresso parere favorevole alla modifica dell'articolo 8 dell'allegato 2 delle norme di tutela del Biotopo "Risorgive di Codroipo", approvate con proprio decreto n. 0156/Pres./2007, con l'indicazione di apportare la variazione: "Fatte salve le attività di cui all'art. 4 (attività agricola) e gli interventi sulle aree interessate da infrastrutture di interesse pubblico preesistenti, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi ... omissis";

Verificata la sussistenza delle condizioni per la modifica delle norme di tutela del biotopo di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2020 n. 304;

Decreta

1. L'articolo 8 dell'allegato 2 (Norme di tutela del biotopo naturale regionale Risorgive di Codroipo, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42), parte integrante e sostanziale del proprio decreto del 28 maggio 2007 n. 0156/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Fatte salve le attività di cui all'art. 4 (attività agricola) e gli interventi sulle aree interessate da infrastrutture di interesse pubblico preesistenti, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.>>.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -